

§ 1049. - R.D. 27 luglio 1934 n. 1265. Testo unico delle leggi sanitarie (estratto).

TITOLO I

ORDINAMENTO E ATTRIBUZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE SANITARIA

CAPO VI

DELL'UFFICIO SANITARIO PROVINCIALE

SEZIONE III

DEI SERVIZI SANITARI PER SCALI MARITTIMI, PER LE FRONTIERE E PER GLI AEROPORTI

Art. 28. Nei porti e negli aeroporti del Regno, sono stabiliti uffici di sanità (1).

Nei porti abilitati a tutti i servizi di sanità marittima e nelle stazioni di sanità marittima, il servizio è affidato ad apposito personale tecnico appartenente ai ruoli dell'amministrazione della sanità pubblica.

Negli altri porti e scali provvede il prefetto mediante incarichi (2).

Al servizio sanitario di frontiera ed agli aeroporti, nonché alla eventuale istituzione di uffici temporanei per bisogni straordinari, provvede il prefetto secondo le ordinanze e le istruzioni emanate dal Ministero dell'interno.

(1) L'art. 31 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 delega alle Regioni l'esercizio delle misure profilattiche di competenza degli uffici di sanità.

(2) Cfr., ora D.P.R. 31 luglio 1980 n. 614.

Art. 29. Il capitano o padrone di nave, nell'approdare ad un porto o scalo dello Stato, è tenuto a sottostare alle formalità sanitarie prescritte nel regolamento di sanità marittima.

Sono estese alle infrazioni delle disposizioni contenute nel predetto regolamento la competenza dei capitano del porto di arrivo, stabilita nel codice per la marina mercantile e la procedura stabilita nel codice stesso (1).

Le pene pecuniarie, inflitte in base alle disposizioni del presente articolo, debbono essere versate prima della partenza della nave. Qualora questa avvenga prima che il giudizio sia stato definito, il capitano della nave deve versare presso l'ufficio di porto un deposito di garanzia nella somma determinata dall'autorità marittima locale entro il limite massimo indicato nell'art. 358.

(1) La competenza del comandante del porto deve ritenersi abrogata, ai sensi della sentenza della C. cost. 9 luglio 1970 n. 121.

Art. 30. Il capitano o padrone di nave, nell'approdare ad un porto o scalo dello Stato, è tenuto al pagamento di un diritto di pratica sanitaria nella misura stabilita nella tabella n. 1, annessa al presente testo unico.

Il diritto di pratica sanitaria è applicato con le stesse norme e modalità della tassa e soprattassa di ancoraggio di cui al capo IV della L. 23 luglio 1896 n. 318 (sulla marina mercantile), e successive modificazioni (1).

(1) La circolare n. 541740/T.A.2 dell'1 dicembre 1963 del Ministero della marina mercantile (Boll. uff. Ministero mar. merc. 1963, p. 1287) ritiene che il diritto di pratica sanitaria non sia più in vigore, sia perché esso è stato espressamente abolito dal Regola-

mento sanitario internazionale approvato e reso esecutivo in Italia con L. 31 luglio 1954 n. 861, sia perché la L. 9 febbraio 1963 n. 82, sulla revisione delle tasse e dei diritti marittimi non reca alcuna menzione del predetto diritto.

Art. 32. Alla visita sanitaria degli animali, delle carni e dei prodotti ed avanzi animali che si importano nel Regno e degli animali che si esportano, si provvede mediante veterinari di confine e di porto (1).

Detti veterinari debbono proibire l'ingresso nello Stato degli animali affetti da malattie infettive e diffuse o sospetti di esserlo, nonché delle carni e dei prodotti od avanzi animali riconosciuti non sani.

Debbono proibire del pari l'uscita dal Regno degli animali riconosciuti affetti da malattie infettive e diffuse o sospetti di esserlo.

La visita alla frontiera è soggetta alla percezione di un diritto fisso a carico degli esportatori e degli importatori, nella misura stabilita nella tabella n. 2 annessa al presente testo unico.

E' fatta eccezione per i soli animali importati per l'alpeggio e per la svernatura, per i quali la visita è gratuita.

Gli animali vivi, anche se in transito, sono soggetti alla visita all'entrata nel Regno ed al pagamento del relativo diritto.

I prodotti ed avanzi di animali in transito con diretta destinazione ad altri paesi sono esenti dalla visita e dal pagamento del diritto fisso.

Salva l'applicazione dell'art. 47 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320, per la importazione, l'esportazione e il transito dei cani e dei gatti al seguito dei viaggiatori non è previsto l'obbligo della visita sanitaria al confine. I cani e i gatti al seguito dei viaggiatori per essere ammessi alla importazione o al transito devono essere scortati da un certificato di origine e di sanità rilasciato da un veterinario ufficiale dello Stato di provenienza (2).

Il certificato di cui al comma precedente deve contenere la dichiarazione che l'animale è stato visitato prima della partenza ed è stato riconosciuto clinicamente sano ed inoltre le altre indicazioni in ordine alle garanzie sanitarie che saranno determinate dal Ministro per la sanità con proprio decreto da pubblicare nella G. U. della Repubblica (2).

L'esenzione della visita sanitaria al confine può essere estesa con ordinanza del Ministro per la sanità ad altre specie di animali al seguito dei viaggiatori. Con la medesima ordinanza sono disposte le modalità e le garanzie sanitarie alle quali sono subordinati l'importazione ed il transito dei suddetti animali (2).

(1) L'art. 31 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 delega alle Regioni l'esercizio delle funzioni spettanti ai veterinari di confine, di porto e di aeroporto.

(2) Gli ultimi tre commi dell'art. 32 sono stati aggiunti dall'art. 1 della L. 31 gennaio 1969 n. 13.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 358. Un regolamento, approvato con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, determinerà le norme generali per l'applicazione del presente testo unico.

I contravventori alle disposizioni del regolamen-

to generale e a quelle dei regolamenti speciali, da approvarsi con decreto reale sentito il Consiglio di Stato ed eventualmente occorrenti per l'esecuzione delle varie parti delle precedenti disposizioni, sono puniti, quando non siano applicabili pene prevedute

nelle disposizioni medesime, con l'ammenda fino a lire duemila (1).

(1) Ora fino a lire quattrocentomila ai sensi dell'art. 113 della L. 24 novembre 1981 n. 689.